COMMISSIONE VIII

AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

15.

SEDUTA DI MARTEDÌ 3 AGOSTO 1993

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIUSEPPE CERUTTI**

INDICE

PAG.

Testo unificato delle proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Galli ed altri; Ferrarini: Disposizioni in materia di risorse idriche (512-1397) ... 763

Cerutti Giuseppe, *Presidente* 763, 765, 766, 767, 768, 773, 774, 777, 778

Angelini Piero Mario (gruppo DC) 764, 765, 777

Calzolaio Valerio (gruppo PDS) 764, 770, 774, 777,778

Cutrera Achille, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 763, 764, 765, 766, 767, 768, 774, 776

Filippini Rosa (gruppo PSI) 776

Galli Giancarlo (gruppo DC), *Relatore* .. 763, 764, 765, 766, 767, 768, 773, 774, 777, 778

Mantovani Ramon (gruppo rifondazione comunista) 768, 769, 778

Rinaldi Luigi (gruppo DC) 775

Rizzi Augusto (gruppo repubblicano) 771, 772, 773

Ronchi Edoardo (gruppo dei verdi) 769, 773

Rossi Oreste (gruppo lega nord) 777

Tripodi Girolamo (gruppo rifondazione comunista) 765, 766, 772

Allegati:

Allegato 1: Articoli 11, 12 e 13 del testo unificato 779

Allegato 2: Emendamenti e articoli aggiuntivi presentati agli articoli 11, 12 e 13 del testo unificato 785

La seduta comincia alle 21,30.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge Galli ed altri; Ferrarini: Disposizioni in materia di risorse idriche (512-1397).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione in sede redigente del testo unificato delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Galli ed altri e Ferrarini: « Disposizioni in materia di risorse idriche ».

Ricordo che nella precedente seduta abbiamo concluso l'esame dell'articolo 10, che è stato soppresso.

ACHILLE CUTRERA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Desidero esprimere le riserve del Governo sull'intervenuta soppressione dell'articolo 10, che non è conforme alle intese raggiunte precedentemente in sede informale.

PRESIDENTE. Signor sottosegretario, si era deciso di procedere in questo modo con il consenso del Governo.

ACHILLE CUTRERA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Certamente io non ho espresso un'opinione in tal senso, dal momento che l'articolo 10, pur avendo contenuto generico e non specifico, come gli emendamenti del Governo avrebbero richiesto, era tuttavia una norma del tutto dignitosa.

GIANCARLO GALLI, *Relatore*. Signor sottosegretario, la decisione assunta dalla Commissione è stata conforme agli accordi presi. Ricordo anche di aver sottolineato come gli emendamenti 10.1 del Governo e 10.2 dell'onorevole Calzolaio facessero riferimento ad una direttiva comunitaria, la 92/50, che impropriamente veniva richiamata in materia di servizi idrici. Essa, infatti, non attiene ai servizi rivolti al pubblico, ma a quelli prestati alla pubblica amministrazione. Dal momento che era stata anche avanzata la richiesta di sopprimere l'articolo 10, è sembrato molto più semplice accogliere quest'ultima soluzione.

ACHILLE CUTRERA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Su questo punto, che è stato toccato a conclusione della nostra riunione informale, sono sicuro di non aver espresso alcuna opinione. Ho soltanto dichiarato che il Governo era disponibile a rinunciare agli emendamenti presentati, il che non significa che fosse d'accordo sulla soppressione dell'articolo, che considera invece una norma importante.

Ho voluto chiarire questo aspetto perché costituisce un elemento di riserva da parte del Governo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 11 e degli emendamenti ad esso presentati, che sono pubblicati in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

GIANCARLO GALLI, *Relatore*. Il Governo ha presentato l'emendamento 11.1 che propone la soppressione del primo comma dell'articolo. Invito il rappresen-

tante del Governo a riformulare tale emendamento prevedendo una modifica del comma 1, anziché la sua soppressione, allo scopo di mantenere il principio contenuto in tale disposizione, che mi appare importante. Suggerirei, a tal fine, di aggiungere, dopo le parole « a consorzi », la specificazione « salvo diversa disposizione del disciplinare ».

ACHILLE CUTRERA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Desidererei ricevere alcuni chiarimenti in ordine al significato del comma 1, che a mio avviso non è ben comprensibile. Proprio perché la norma appare priva di significato il Governo aveva presentato un emendamento volto a sopprimerla. Con tale disposizione si immagina un nuovo soggetto gestore del servizio idrico, il quale ne assume i relativi oneri « a richiesta »: il gestore, cioè, dovrebbe richiedere di assumere gli oneri conseguenti all'acquisizione delle opere, impianti e canalizzazioni relativi ai servizi. Non si riesce a comprenderne il senso.

GIANCARLO GALLI, *Relatore*. Tale disposizione è il risultato di una lunga discussione svoltasi in ordine alla titolarità e proprietà delle canalizzazioni. Si tratta di una risposta anticipata al decreto Andreatta: si intende cioè chiarire che le fognature, gli impianti, e così via, sono e continuano a rimanere di proprietà dei comuni e vengono affidati in gestione.

È questa la soluzione che si è trovata al termine di un lungo ed articolato dibattito, nel quale furono anche riferiti i pareri provenienti da più parti. Si è addivenuti quindi alla decisione di non prevedere un trasferimento della proprietà, bensì un affidamento della gestione, stabilendo l'integrazione dei vari segmenti del servizio. Il comma 1, pertanto, risponde a questa finalità. Concordo, comunque, con il sottosegretario Cutrera sull'opportunità di sopprimere l'espressione « a richiesta », che effettivamente appare priva di senso: è per tale motivo sono favorevole all'emendamento Calzolaio ed altri 11.2.

VALERIO CALZOLAIO. Forse, oltre ad espungere l'espressione « a richiesta », si potrebbe modificare la rubrica dell'articolo, verificando naturalmente la possibilità di un'intesa con il Governo su questo aspetto.

In secondo luogo, il termine « nuovo » forse può essere eliminato, perché la norma vale ogni qual volta si affida la gestione al soggetto gestore del servizio idrico integrato.

In tal modo, eliminando anche le parole « a richiesta » e modificando la rubrica, forse si chiarisce che è la distinzione tra la proprietà delle opere e la gestione del servizio l'oggetto del primo comma.

PIERO MARIO ANGELINI. Questo comma è importante per chiarire una questione che altrimenti resterebbe confusa. In base all'attuale ordinamento giuridico, gli acquedotti, le fognature e le altre strutture sono beni demaniali pubblici. Se li considerassimo in modo diverso e trasferissimo la proprietà al soggetto gestore, la proprietà stessa seguirebbe le vicende dell'azienda, ad esempio l'eventuale fallimento o l'espropriazione.

Fermo restando che si tratta di beni demaniali pubblici di proprietà degli enti locali o in dotazione dei consorzi, si chiarisce che altro è la proprietà rispetto alla gestione, con tutte le incidenze che ci possono essere. I cittadini non devono essere espropriati dei beni; questo è un principio fondamentale da salvaguardare.

ACHILLE CUTRERA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. I dubbi che ho manifestato permangono, perchè non comprendo come si possa immaginare di dare in concessione opere affidate in dotazione o in esercizio ad aziende speciali; sarebbe una forma di subconcessione.

GIANCARLO GALLI, *Relatore*. Ad esempio, se il consorzio idrico del Lazio dovesse decidere l'affidamento ad un unico soggetto, l'ACEA di Roma, che assume la gestione per l'intero Lazio, tutti

i servizi affidati prima ad una azienda di Frosinone a chi andrebbero? Oggi i medesimi sarebbero affidati all'azienda municipalizzata di Frosinone, domani, in presenza di un nuovo soggetto gestore, passerebbero in concessione al nuovo soggetto gestore.

ACHILLE CUTRERA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Mi riferivo alle precedenti osservazioni. Se il bene è demaniale, può essere dato in concessione; è giusto, allora, affermare che è di proprietà dell'ente locale, nel senso che è di proprietà demaniale. Se invece il bene è affidato in dotazione o in esercizio ad aziende speciali, non vedo come chi lo abbia in esercizio possa darlo in concessione.

GIANCARLO GALLI, *Relatore*. Anziché darlo in dotazione all'azienda, viene affidato in concessione al nuovo soggetto gestore.

PIERO MARIO ANGELINI. La dotazione non riguarda la concessione ma la proprietà, nel senso che il bene è pubblico e demaniale sia quando è di proprietà dell'ente locale, sia quando è dato in dotazione ad un consorzio pubblico.

Il problema della gestione divisa dalla proprietà si pone perché per la prima volta si fa chiaramente riferimento a procedure che portano alla gestione privata, con tutti i possibili rischi delle procedure fallimentari. È perciò che il testo chiarisce che i beni sono di proprietà pubblica, perché appartengono all'ente locale o sono in dotazione a consorzi o aziende speciali, e vengono dati in concessione all'ente gestore privato, com'è giusto.

Mi sembra che tale norma, la cui forma può essere comunque migliorata, sia valida e fondamentale, altrimenti rimetteremmo in discussione il codice civile, e questo sarebbe un modo sbagliato di procedere.

PRESIDENTE. Il relatore, dopo una serie di precisazioni da parte dei colleghi, mi sembra abbia invitato il Governo a riformulare l'emendamento 11.

Le modifiche proposte riguardano l'inserimento, dopo la parola « consorzi », delle parole « salvo diverse disposizioni del disciplinare o dello statuto », la soppressione della parola « nuovo » riferita al soggetto gestore del servizio idrico integrato, nonché delle parole « a richiesta » ?

GIANCARLO GALLI, *Relatore*. Preferirei che non fosse eliminata la parola « nuovo », anche se mi rendo conto che la dizione non è brillante, perché richiede un maggiore chiarimento.

L'aggiunta delle parole « salvo diverse disposizioni disciplinari » consente di mantenere la gestione e l'affidamento in dotazione o in esercizio alle aziende speciali o ai consorzi nel caso in cui ci sia una pluralità di soggetti gestori. Potremmo addirittura richiamare l'articolo 7, in modo che non ci siano equivoci. È invece necessario precisare il riferimento al nuovo soggetto gestore se tutte le gestioni esistenti confluiscono verso un unico soggetto, che evidentemente non possiamo che definire nuovo.

Sono infine favorevole alla soppressione delle parole « a richiesta ».

GIROLAMO TRIPODI. Il comma 1 dell'articolo 11, che si propone di modificare con questi emendamenti, stabilisce, se ho ben compreso, il principio del passaggio della proprietà...

GIANCARLO GALLI, *Relatore*. Anzi, il contrario!

PRESIDENTE. Della gestione, non della proprietà!

GIROLAMO TRIPODI. « Le opere, gli impianti e le canalizzazioni relativi ai servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *f*), di proprietà degli enti locali o affidati in locazione o in esercizio ad aziende speciali o a consorzi, sono dati in

concessione al nuovo soggetto gestore... ». Chi è questo nuovo soggetto gestore ? È il consorzio ?

PRESIDENTE. È quello che è; può essere il consorzio o può essere...

GIANCARLO GALLI, *Relatore*. Sarà quello che decideranno.

GIROLAMO TRIPODI. Dato che non è previsto più il singolo comune perché è obbligatorio il consorzio dei comuni, a questo punto il consorzio detiene la gestione degli impianti...

PRESIDENTE. La *programmazione*.

GIROLAMO TRIPODI. Il consorzio quale ruolo svolge se non quello di gestire gli impianti ?...

PRESIDENTE. Non li gestisce, li programma.

GIROLAMO TRIPODI. C'è poi la possibilità, ai sensi della legge n. 142 del 1990, di affidare la gestione del servizio – non degli impianti – ad altro soggetto, sebbene il consorzio se ne possa occupare direttamente. A questo punto mi domando: chi è l'ente gestore ? Se è il consorzio, allora allo stesso passano gli impianti, le canalizzazioni, le reti di distribuzione. Altrimenti, a chi vanno ? In caso contrario il ruolo del consorzio viene meno. Il nuovo soggetto non è più il singolo comune ma una serie di comuni consorziati obbligatoriamente per legge.

Dobbiamo definire chiaramente la questione perché diversamente com'è possibile stabilire anche il relativo onere ? Nel caso in cui gli impianti siano stati realizzati dai comuni attraverso la contrazione di mutui, una parte degli stessi vanno in ammortamento; si provvede a valle o a monte ? A monte vi è il comune che adesso non è più solo ma è associato con gli altri facenti parte di un determinato bacino.

GIANCARLO GALLI, *Relatore*. La questione è molto semplice: la proprietà è e rimane dei comuni. Qui si prevede che tale proprietà, costituita dagli immobili, dalle canalizzazioni, e via dicendo, venga data in gestione da chi gestisce il servizio idrico a scala di ambito ottimale in maniera integrata. Chiaramente chi gestisce, in relazione alla tariffa e via dicendo, assume anche tutti gli oneri legati agli ammortamenti dei mutui.

GIROLAMO TRIPODI. Il consorzio che fa ?

GIANCARLO GALLI, *Relatore*. Il consorzio organizza questo servizio e decide chi deve gestire; stabilirà se la gestione sarà di un uno o più soggetti, fisserà il regime tariffario e via dicendo. Svolge dunque una funzione di governo a scala comprensoriale, di ambito ottimale; la proprietà rimane dei singoli enti locali, mentre la gestione viene realizzata a livello superiore e integrato. È chiaro – il comma 2 è stato a suo tempo aggiunto su esplicita richiesta della Commissione bilancio – che il soggetto gestore dovrà assumere tutti gli oneri relativi ai mutui.

PRESIDENTE. L'emendamento del Governo 11.1 risulta così riformulato:

Al comma 1, dopo le parole a consorzi *aggiungere le seguenti* salvo diverse disposizioni del disciplinare o dello statuto.

GIANCARLO GALLI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole agli emendamenti Calzolaio 11.2 e 11.3 del Governo che, se approvato, assorbirebbe l'emendamento Calzolaio 11.4. Raccomando infine l'approvazione del mio emendamento 11.5, presentato in ottemperanza al parere delle Commissioni V e XI, e annuncio la presentazione di un emendamento volto a sopprimere la parola « nuovo » al secondo comma dello stesso articolo 11.

ACHILLE CUTRERA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Concordo sul parere espresso dal relatore e raccomando

l'approvazione dell'emendamento 11.1 nella nuova formulazione.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Al comma 2, sopprimere la parola nuovo.

11. 6.

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento 11.1 del Governo sulla nuova formulazione, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento 11.2 Calzolaio, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 11.6 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 11.3 del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

L'emendamento 11.4 Calzolaio risulta assorbito.

Pongo in votazione l'emendamento 11.5 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 12 e degli emendamenti ad esso presentati, che sono pubblicati in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

GIANCARLO GALLI, *Relatore*. Invito i presentatori a ritirare l'emendamento Mantovani Ramon 12.1 perché parte del suo contenuto è ripresa da un mio successivo emendamento; altrimenti, il parere è contrario. Analogamente, invito il Governo a ritirare il suo emendamento 12.2 allo scopo di mantenere l'impostazione data all'articolo. Come è noto, infatti, la legge n. 498 del 1992 implica una serie complessa di problemi attuativi.

Il mio emendamento 12.14, di cui raccomando l'approvazione, ha lo scopo di migliorare il comma 1 sotto il profilo lessicale, anche se ho reintrodotto la dizione precedentemente adottata di « ammortamento tecnico e finanziario ». Se la Commissione lo ritiene, sono comunque disposto a ritornare alla terminologia originaria di « ammortamenti » perché ho presentato un emendamento all'articolo 28 riguardante le tariffe di riferimento dove il problema degli ammortamenti risulta opportunamente chiarito.

Sono contrario agli emendamenti 12.3 Ronchi e Mantovani Ramon 12.4. Raccomando l'approvazione del mio emendamento 12.16 ed esprimo parere favorevole all'emendamento Calzolaio 12.5. Sono contrario all'emendamento Mantovani Ramon 12.6 mentre invito il collega Rizzi a ritirare il suo emendamento 12.7 perché il suo contenuto è ripreso all'articolo 28, là dove si tratta delle tariffe di riferimento.

Il mio emendamento 12.15, del quale raccomando l'approvazione, in una certa misura risponde alle esigenze prospettate dai colleghi Ramon Mantovani e Tripodi circa l'opportunità di agevolazioni per i consumi domestici essenziali per le persone meno abbienti. Ne raccomando quindi, l'approvazione insieme all'altro mio emendamento 12.17.

Sono contrario agli emendamenti Mantovani Ramon 12.8, Rizzi 12.9, Ronchi 12.10, Mantovani Ramon 12.11 e Rizzi 12.12. Sono favorevole all'emendamento Rizzi 12.13 a condizione che venga riformulato nel senso di sostituire le parole « e scarichino in pubblica fognatura » con le altre « e utilizzano la pubblica fognatura ».

ACHILLE CUTRERA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo si associa al parere del relatore salvo che per l'emendamento Rizzi per il quale mi rimetto alla Commissione.

Desidero precisare che il Governo è disposto a ritirare l'emendamento 12.12 se, con riferimento al comma 1, il relatore propone la soppressione dell'avverbio « anche » perché, posto dinanzi alle parole « della qualità del servizio » colloca quest'ultima in una sorta di posizione di inferiorità rispetto alla remunerazione del capitale: sembra quasi che si faccia una concessione alla qualità.

Il Governo chiede anche al relatore di recuperare dal suo emendamento 12.12 quanto meno il richiamo (al comma 2), oltre che alla determinazione della tariffa effettuata dal consorzio sulla base e nel rispetto delle metodologie e dei parametri stabiliti dal Comitato interministeriale prezzi, al piano finanziario presentato dal consorzio e dal gestore del servizio. Infatti, impegno del Governo è stato quello di legare la gestione del servizio alla presentazione di un progetto, di un programma e di un piano finanziario, e questo ci sembra un elemento decisivo anche per la determinazione della tariffa.

L'ultimo periodo dell'emendamento 12.12 – che recita: « Il consorzio o il comitato provinciale prezzi possono chiedere all'ente gestore un nuovo piano finanziario per la rideterminazione delle tariffe ove venga proposto o richiesto un miglioramento della qualità del servizio » – andrebbe pure recuperato perché la tariffa deve essere correlata a quanto si fornisce in termini di qualità.

In sintesi il Governo chiede al relatore di sopprimere la parola « anche » al comma 1; di aggiungere il richiamo al piano finanziario al comma 2; infine, di integrare – sempre che la Commissione sia d'accordo – la determinazione della tariffa con l'ipotesi di una sua revisione in relazione ad un miglioramento della qualità del servizio.

GIANCARLO GALLI, *Relatore*. Concordo con il Governo sull'opportunità di sopprimere al comma 1 la parola « anche ». La richiesta del Governo relativa al comma 2 potrebbe essere soddisfatta con l'aggiunta delle parole « sulla base del programma di cui al comma 5 dell'articolo 7 », cioè alla disposizione che impone al consorzio l'elaborazione di un piano.

A proposito del miglioramento della qualità del servizio, invito il Governo a valutare la portata dei miei emendamenti all'articolo 28 – nel caso di specie quello recante il n. 28.2 che sostituisce il comma 2 con il seguente: « la tariffa di riferimento costituisce la base per le successive formulazioni delle tariffe di cui all'articolo 12. Qualora sia previsto, per legge, provvedimento o convenzione, che al termine della concessione gli impianti ed i beni, senza compenso, siano trasferiti in proprietà al concedente, nella determinazione della tariffa si tiene conto della copertura integrale degli ammortamenti tecnici calcolati nelle forme di legge nonché degli ammortamenti finanziari » – il cui scopo è di rispondere a diverse esigenze prospettate da alcuni colleghi e dallo stesso sottosegretario; cioè quello di far sì che il miglioramento del servizio sia correlato principalmente alla tariffa di riferimento, considerato che la nostra scelta di fondo si è concretata nell'individuazione di una linea guida per la formulazione della tariffa stessa.

La richiesta del sottosegretario relativo al miglioramento del servizio potrebbe opportunamente essere inserita all'articolo 28.

ACHILLE CUTRERA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Mi riservo una valutazione definitiva sull'invito a ritirare l'emendamento 12.2.

RAMON MANTOVANI. Non ho capito se il relatore abbia espresso parere negativo sul mio emendamento 12.1 oppure se ne abbia chiesto il ritiro.

PRESIDENTE. Ha invitato il presentatore al ritiro, altrimenti il parere è contrario.

GIANCARLO GALLI, *Relatore*. La struttura è incompatibile, mentre la parte che ho definito socialmente più rilevante mi pare possa essere accolta.

RAMON MANTOVANI. Poiché questo è il punto centrale della nostra divergenza su questa materia mi sarà concesso, anche perché sono stato molto parco negli interventi e non ho ostentato manifestazioni di ostruzionismo di alcun genere, di spendere qualche parola in più.

Continuiamo a rimanere del parere che il servizio idrico abbia una fortissima valenza dal punto di vista sociale nonché – e questo è il motivo che ha ispirato il provvedimento al nostro esame – dal punto di vista ambientale. Riteniamo assolutamente incongruente e perfino incompatibile quanto viene determinato con l'articolo 12, secondo il quale interviene quello che, senza gli eufemismi che si usano in questo articolo, sarebbe bene chiamare il profitto; infatti l'equa remunerazione del capitale investito in economia si chiama anche profitto e quanto possa essere o meno equo è sempre molto discutibile, soprattutto se si tratta di materie di questo genere.

Come se non bastasse, per il meccanismo che qui si introduce si determinano sperequazioni fortissime, o perlomeno vi è il rischio che ciò accada, tra bacini a secondo che siano state o meno completate le opere fondamentali (cioè le fognature, i depuratori e le infrastrutture essenziali) perché sulle tariffe verrebbero a ricadere i costi di costruzione, cioè gli investimenti ai quali si fa riferimento nell'articolato, nonché di approntamento di tali strutture. Diversa sarebbe la situazione per i bacini nei quali queste strutture sono già esistenti e funzionanti, sicché avremmo, magari nella stessa regione, comunque collocate all'interno del nostro paese, sperequazioni fra bacino e bacino e soprattutto avremmo una forte sperequazione fra il nord ed il sud del paese, perché è notorio che il sud d'Italia è stato fortemente penalizzato dalla cattiva amministrazione, dallo spreco delle risorse pubbliche per opere inutili e dal modo in cui sono state realizzate le opere che esistono.

L'ultima considerazione che ci porta ad opporci alla proposta avanzata nel testo ed a formulare una proposta alternativa è che oggi siamo nella fase culminante di un processo che si chiama Tangentopoli: rendere appetibili i bacini idrografici e la gestione dei servizi idrici all'interno di tali bacini agli interessi che si sono organizzati per mettere le mani sulle gestioni, sugli appalti e su quant'altro, costituisce un grave rischio ed un grave errore. So – dico so e non penso – che in Italia, e non solo in Italia, si stanno organizzando società ed interessi, in maniera più o meno occulta, esattamente con l'obiettivo di sfruttare il varco che si aprirà con questa normativa e di continuare quella gigantesca operazione di malaffare che ha già contraddistinto abbastanza la vita amministrativa e politica del nostro paese.

Per tutti questi motivi insistiamo per la votazione del nostro emendamento 12.1, che è un emendamento propositivo ed alternativo alla proposta del Governo. Prendo atto dei miglioramenti che comunque sono intervenuti all'interno del testo rispetto alla prima fase nella quale ne abbiamo discusso, ma non li richiamerò perché alcuni sono anche il frutto della discussione comune ed in parte, per quanto ne siamo stati capaci, anche del nostro modesto contributo. Tuttavia , permanendo il giudizio negativo di fondo sulla normativa prevista nell'articolo 12 insistiamo, ripeto, per la votazione del nostro emendamento e ci riserviamo, a seconda della sua approvazione o meno, di rivedere la posizione contraria che, proprio a causa di tale aspetto, abbiamo già preannunciato fin dal principio nei confronti della legge nel suo complesso.

EDOARDO RONCHI. Se manteniamo nella rubrica la dizione « Tariffa del servizio idrico » intendiamo che quello di acquedotti, fognature e depurazione è un servizio pubblico che innanzitutto si esercita per bisogni essenziali, come la fornitura di acqua potabile o la depurazione degli scarichi. Inoltre, esso si svolge in condizioni di monopolio e non di mercato – perché non c'è concorrenza sul territorio – e, infine, deve tutelare alcuni bisogni primari. Rimane, quindi, un ser-

vizio di interesse pubblico, su questo non dovrebbero esservi dubbi, altrimenti riduciamo la fornitura di acqua, di fognature e di depurazione ad un'attività economica come qualsiasi altra, regolata dalle leggi del mercato. Non si tratta, invece, di questo e ciò deve essere ben chiaro nell'impostazione della normativa.

Dobbiamo prendere atto che il comma 1 dell'articolo 12, così come è scritto, potrebbe essere riferito a qualsiasi attività economica, senza tener conto della natura di servizio pubblico che la fornitura di acqua mantiene.

Alcune osservazioni del Governo tendono a correggere questa impostazione, ma a mio parere non sono sufficienti. La previsione della tariffa di riferimento deve essere allora inserita in questa disposizione, non nell'articolo 28, il quale rinvia poi all'articolo 12. La tariffa di riferimento rappresenta infatti un vincolo volto a modificare la natura monopolistica della gestione di questo servizio, in quanto crea una situazione di mercato forzato. Ciò tende ad evitare che i gestori possano, nella loro zona, comportarsi come vogliono, in quanto si stabilisce che, sfruttando nella maniera più efficace le risorse, si dovrebbe avere una determinata tariffa. Non viene quindi lasciata alla discrezione dei gestori la possibilità di stabilire un prezzo che, anche in presenza di un'eventuale cattiva conduzione degli investimenti, assicuri loro comunque un'equa remunerazione.

Si tende a seguire un ragionamento di questo tipo: se gestite male le risorse, potete scordarvi l'equa remunerazione. In condizioni diverse, sarebbe il mercato ad impedire che investimenti condotti male siano comunque remunerativi, ma in questo caso, ripeto, ci si trova in una situazione di monopolio, quindi tale risultato deve essere conseguito tramite la tariffa di riferimento.

Analogo discorso vale anche per quanto riguarda la qualità del servizio, che deve essere presa in considerazione come fine primario, non, come recita l'attuale formulazione dell'articolo 12, comma 1, « tenendo anche conto della qualità del servizio ». L'utente, infatti, non è in condizioni di poter scegliere un servizio con qualità diversa. La tariffa deve essere quindi determinata in modo da assicurare la qualità del servizio: dovrebbe essere questo il primo criterio che viene indicato.

A mio parere, inoltre, l'« equa remunerazione del capitale investito », così come è attualmente prevista, collide con la natura pubblica del servizio: di conseguenza, se tale remunerazione non è compatibile con la tariffa di riferimento, viene meno e rimane semplicemente la copertura dei costi, compresi gli oneri di ammortamento.

Mi rendo conto che l'emendamento sostituivo presentato dal collega Mantovani ha un contenuto molto più ampio ed introduce elementi che in parte esulano dalla natura limitata di questa normativa, però certamente le esigenze di ordine razionale e sociale che sostiene debbono essere accolte. Se si concorda su tale opportunità, mi dichiaro disponibile a ritirare il mio emendamento 12.3, ma allo stato attuale non sono disposto a farlo, perché la presente formulazione, anche se parzialmente integrata dalle modifiche accolte, non assicura in modo adeguato la natura del servizio pubblico e rende una specie di *optional* trascurabile la tariffa di riferimento, la quale diventa una sorta di consiglio che può essere accolto o meno.

VALERIO CALZOLAIO. Credo di poter cogliere l'occasione della dichiarazione di voto sull'emendamento del collega Mantovani relativo alle tariffe per esprimere anche un giudizio più complessivo sull'articolo.

Il mio gruppo non voterà a favore dell'emendamento Mantovani 12.1: siamo stati infatti convinti fin dall'inizio del dibattito della necessità di una correlazione tra i costi del servizio idrico e le tariffe. Siamo dell'idea che la legge debba affermare con forza tale correlazione, stabilendo la necessità dell'integrale copertura dei costi, che rappresenta una novità importante. Tale principio non ha nulla a che vedere con il rischio di

privatizzazione del settore. Riteniamo che molte aziende pubbliche siano perfettamente in grado di sostenere il confronto con le altre e che, anzi, l'affermazione di quel principio consenta di eliminare l'alibi ideologico addotto da quanti affermano che « efficienza » è uguale a « privato ». In particolare per quanto riguarda la gestione delle risorse idriche pensiamo che possa non essere così, in molte parti del paese. Questa sfida deve essere affrontata, in particolare riconoscendo – come viene fatto nell'articolo 1 – il carattere di scarsità delle risorse idriche, che determina la loro natura di bene pubblico.

Per i motivi espressi, dunque, ci siamo sempre dichiarati contrari ad emendamenti interamente sostitutivi dell'articolo sulle tariffe, tuttavia fin dal principio abbiamo sollecitato una serie di correttivi tendenti ad evitare forti disparità nel paese ed a tutelare determinate fasce sociali. In questo quadro credo che possa essere accolta – e mi dispiace che il relatore non l'abbia fatto – la sollecitazione proveniente dalla Commissione finanze, alla quale mi sembra che l'emendamento del relatore 12.15 ottemperi solo parzialmente e comunque in modo inadeguato. Tale emendamento, infatti, prevede alcune agevolazioni, ma limitate soltanto ai consumi domestici essenziali di pensionati, disabili ed indigenti. In tal modo si è limitato il testo originario, che parlava di consumi domestici essenziali prescindendo dalle caratteristiche degli utenti, inoltre si è inserito soltanto per queste categorie uno scaglionamento progressivo delle tariffe, che ci viene invece sollecitato dalla Commissione finanze nel parere espresso. Sono quindi dell'opinione di separare la questione dei consumi domestici essenziali, la cui tutela deve valere per tutti, da quella della progressività delle tariffe, che dovrebbe essere invece legata ad esigenze di giustizia sociale, redistribuzione dei redditi e così via.

In tutti questi mesi il mio gruppo ha poi sempre sostenuto le proposte tendenti a correlare le tariffe alla qualità del servizio. Per tali motivi, via via che verranno discussi gli emendamenti, sosterremo quelli che affermano questo principio con maggiore forza.

Forse non basta togliere la parola « anche », ma possiamo ragionare sugli emendamenti presentati, così come formulati o riformulati, per riaffermare la centralità della qualità del servizio, che sanziona il valore pubblico del medesimo, a prescindere dal carattere pubblico o privato della gestione.

Anch'io ritengo che alcune questioni vadano chiarite in questa sede e che comunque vada chiarito il ruolo della tariffa di riferimento, che abbiamo considerato nel corso della discussione in Comitato ristretto come una tariffa che consentisse di evitare disparità, diseguaglianze ed eccessivi aumenti. La Commissione aveva piena consapevolezza che questo articolo poteva provocare un innalzamento enorme delle tariffe in alcune realtà del paese e che tale innalzamento andasse perciò graduato e dovesse essere controllato. La tariffa di riferimento serviva a questo, non a consentire elucubrazioni da parte di qualche ufficio. Tale principio va perciò riaffermato nell'articolo.

AUGUSTO RIZZI. Ritengo che questo sia uno dei punti critici della legge. Avete eliminato l'articolo 10, che faceva riferimento ai criteri di aggiudicazione della gestione del servizio idrico; adesso si tenta un recupero attraverso il riferimento a criteri per la determinazione delle tariffe.

Sin dall'inizio della discussione di questa legge ho sempre sostenuto che occorreva non tanto stabilire i criteri per le tariffe, che possono essere anche non giustificati come nel caso della remunerazione del capitale (è giusto quanto è stato detto e cioè che in questo caso, a prescindere dalle equità o meno del profitto, si può rischiare di remunerare un capitale indipendentemente dalla qualità del servizio), quanto trovare dei criteri di aggiudicazione del servizio basati sulla logica di mercato.

Era stato fatto riferimento a sistemi di riduzione degli aumenti attraverso il *price cup*; tutto ciò è scomparso e ci troviamo con un sistema basato sulla logica di remunerazione del capitale e copertura dei costi, con scarso riferimento alla qualità del servizio e soprattutto alla logica del mercato. Poiché non è stato seguito quest'ultimo criterio, si rischia che le tariffe derivino da operazioni matematiche e da criteri di determinazione dei prezzi che già in altri casi in Italia hanno dato pessima dimostrazione come stimolo per migliorare la qualità e la produttività.

GIROLAMO TRIPODI. Concordo con il compagno Mantovani, che ha compreso il senso del nostro emendamento, tendente a sostituire il testo elaborato dalla maggioranza della Commissione, che rappresenta la parte centrale della legge.

Il problema delle tariffe e del rapporto tra costi e ricavi va affrontato dopo un'ampia riflessione, perché il testo proposto potrebbe portare ad enormi squilibri e ad una situazione in cui la gente avrebbe meno servizi e minori possibilità di investimento, pur pagando un prezzo più alto. A nessuno sfugge, infatti, che nel Mezzogiorno quando una tariffa viene definita a livello di bacino si crea una disparità, perché in alcune zone gli impianti esistono e lì vengono fissate le tariffe; queste, però, non appaiono eque dove non esiste il depuratore odove mancano i collettori principali. Sappiamo che in molte zone del Sud manca l'acqua perché non ci sono gli impianti; quando saranno fatte le grandi condutture per portarla, quelle popolazioni dovranno sostenere costi più alti.

Non credo che questo aspetto sia stato pienamente valutato e non basta dire schematicamente che si fa riferimento al rapporto tra costi e ricavi; occorre tenere conto anche della differenza tra zona e zona. La nostra proposta tendeva ad essere unificante, facendo riferimento ad un servizio generale e primario, così come accade per l'erogazione di altri servizi, quali il metano e l'energia elettrica, per i quali esiste una tariffa nazionale. Invece, per il servizio idrico scarichiamo sulle tariffe i costi d'impianto: centinaia di miliardi, se ripartiti per centomila abitanti, incidono pesantemente sul costo del servizio. In tal modo viene annullato il principio della solidarietà. Il Governo non può scaricare i problemi sulla gente seguendo una specie di moda secondo cui si deve coprire tutto, e non ci si interessa delle persone che versano in difficoltà. Per fortuna è stata accolta la proposta riguardante i pensionati, i disabili e gli indigenti, ma per il resto, senza considerare i problemi sociali, si pensa piuttosto a realizzare un affare; dietro ci sono sicuramente altri interessi, la cui realizzazione può pesare molto.

Sotto questo aspetto mi pare che il collega Rizzi abbia presentato un emendamento soppressivo...

AUGUSTO RIZZI. L'ho ritirato.

GIROLAMO TRIPODI. Ero favorevole a quell'emendamento, ritenendo che la questione dovesse essere esaminata con particolare attenzione avendo riguardo alle eventuali conseguenze.

Mi sembra che queste poche considerazioni siano sufficienti a sottolineare l'importanza di considerare questi aspetti sotto il profilo sociale ed economico, affermando la volontà di affrontare il problema in maniera più equa.

Il nostro emendamento 12.1 si muove lungo questa direzione, mentre quello del Governo, seguendo lo stesso orientamento dell'articolo, non sembra voler considerare quelle esigenze e la realtà degli impianti e dei costi, che è articolata sul territorio nazionale.

La richiesta di prevedere una tariffa unica, come avviene per altri servizi, mi sembra scaturire dalla realtà. Altrimenti, commetteremmo un grosso errore, penalizzando le popolazioni depresse del Mezzogiorno a vantaggio di altre più fortunate, in quanto non disponendo di impianti dovranno pagare tariffe molto « salate ».

GIANCARLO GALLI, *Relatore*. Desidero formulare alcune osservazioni fondamentali rispetto agli interventi dei colleghi Rizzi e Ronchi.

Quest'ultimo pone due problemi: quello della qualità del servizio e quello sollevato indirettamente attraverso la soppressione della previsione dell'equa remunerazione del capitale investito.

Vorrei anzitutto sapere che cosa significhi in termini pratici assicurare la qualità del servizio. Quali sono le sue componenti, chi determina e la qualità del servizio e in che modo? Siamo di fronte ad un mero *flatus vocis*! È una parola, l'evocazione di una prospettiva! L'ente locale stabilisce attraverso i programmi i tempi e i modi per raggiungere una determinata qualità; il legislatore individua la cornice, ma le numerose componenti per determinare la qualità del servizio non sono qui richiamate.

Rispetto al secondo punto, non è immaginabile che il denaro possa essere acquisito a condizioni diverse da quelle di mercato. È impossibile per chiunque, per un'azienda pubblica come per una privata, per il comune come per lo Stato! Si tratta allora non di eliminare l'equa remunerazione, ma caso mai da un lato di affermare che occorre fare riferimento alle condizioni di mercato con cui si può garantire l'accessibilità dei finanziamenti e dall'altro di riconoscere che il meccanismo tariffario è tale per cui il rischio di non aver restituito il capitale è basso.

L'equa remunerazione tende a sintetizzare questi due elementi. Com'è scritto nel decreto Andreatta, il costo del denaro è quello che è, però in questo caso il capitale è a basso rischio. Si tratta di contemperare le diverse esigenze.

Desidero dire all'onorevole Rizzi che non abbiamo eliminato il sistema d'appalto. Piuttosto che rischiare una stesura rispetto alle relative metodologie confusa e incerta, mentre è ancora in discussione la legge sugli appalti, preferiamo toglierla. Anche perché onestamente devo dire che su alcuni riferimenti non vi era il consenso ed il Governo non ha esercitato la delega sulla legge n. 498 del 1992.

Non è vero che avendo eliminato l'articolo 10 non c'è più concorrenza! Invece, la legge sugli appalti – io sono stato contrario – impedendo di intervenire con capitali diretti da parte dell'ente pubblico fa gravare interamente sulla tariffa il costo dell'investimento; questo è un tema non secondario.

Il *price cap* va bene, ma se non si cambia la struttura della tariffa è inapplicabile. Che cos'è il *price cap* se non un pie' di lista anticipato? È il totale dei costi predeterminato in funzione di determinati obiettivi.

AUGUSTO RIZZI. Del miglioramento della produttività.

GIANCARLO GALLI, *Relatore*. Sì, ma è un pie' di lista anticipato: ho stabilito prima il totale dei costi e qual è l'evoluzione. Quindi, posso avere un risparmio, proprio determinando assieme all'evoluzione dei costi anche il miglioramento della produttività.

EDOARDO RONCHI. Non sei convincente.

GIANCARLO GALLI, *Relatore*. La struttura della tariffa mi sembra difficilmente modificabile. Se si vuole irrobustire il tema della tariffa di riferimento, può essere anche fatto. Penso tuttavia che sia difficile sfuggire a queste condizioni per le quali si determina l'evoluzione del sistema. Altrimenti, se immaginiamo che il costo del denaro non esista e che il capitale non debba essere remunerato, converrà lasciare la gestione in economia e forse si produrranno meno danni!

PRESIDENTE. Stante l'imminente inizio delle votazioni in Assemblea, sospendo la seduta fino al termine delle votazioni stesse.

La seduta, sospesa alle 22,45, è ripresa alle 23,45.

PRESIDENTE. Onorevole relatore?

GIANCARLO GALLI, *Relatore*. Vista la complessità della materia recata dall'articolo 12, ne propongo l'accantonamento allo scopo di approvare rapidamente in serata gli articoli successivi e di pervenire all'approvazione di tutti i restanti nella mattinata di domani.

ACHILLE CUTRERA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Condivido la proposta del relatore.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di accantonare l'articolo 12.

(Così rimane stabilito)

Passiamo all'esame dell'articolo 13 e degli emendamenti ad esso presentati, che sono pubblicati in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

GIANCARLO GALLI, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento Calzolaio 13.1. Invito invece i presentatori dell'emendamento Calzolaio 13.2 a ritirarlo, fatta salva la lettera *g)*, di cui condivido il contenuto perché rappresenta una vera novità. Data la complessità della materia, invito comunque i colleghi a non insistere su quegli emendamenti miranti ad aggiornare i canoni che vengono tenuti fermi secondo le modalità di cui alla legge n. 498 del 1992.

Sono contrario all'emendamento Ronchi 13.3 e favorevole all'emendamento Ronchi e Mattioli 13.4. Sono contrario agli emendamenti Calzolaio 13.5 e 13.6. Sono infine favorevole all'emendamento Ronchi 13.7 e contrario all'emendamento Rinaldi 13.8.

ACHILLE CUTRERA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è contrario all'emendamento Calzolaio 13.1 nonché all'emendamento Calzolaio 13.2, ad eccezione della lettera *g)* il cui contenuto appare accettabile. Il Governo è contrario pure all'emendamento Ronchi 13.3 mentre è favorevole all'emendamento Ronchi 13.4. È altresì contrario agli emendamenti Calzolaio 13.5 e 13.6, favorevole all'emendamento Ronchi 13.7 e contrario all'emendamento Rinaldi 13.8.

VALERIO CALZOLAIO. Signor Presidente, ritiro il mio emendamento 13.1 mentre chiedo al relatore ed al Governo di prestare un attimo di attenzione alla centralità della norma sui canoni di cui al mio emendamento 13.2. Faccio presente che varie Commissioni – ed in particolare la Commissione attività produttive – hanno proposto la cassazione dell'articolo 13 ed in subordine la revisione degli importi. Ricordo, inoltre, che il Governo si era impegnato a compiere una verifica in materia presso gli uffici del ministero.

La reintroduzione tardiva e frettolosa delle cifre in una materia molto complessa ci ha indotti a presentare un emendamento in pratica sostitutivo di una parte sostanziale dell'articolo 13, che invitiamo la Commissione ad approvare nel suo insieme, quindi non soltanto la lettera *g)*.

Per quel che riguarda l'uso irriguo, il testo approvato in sede referente propone la cifra di 7.400 lire, che equivale ad un aumento del 10 per cento rispetto al prezzo vigente di 64 mila lire per modulo, ovvero di 640 lire a ettaro per le derivazioni non suscettibili di essere fatte a « bocca tassata »; prezzo, quest'ultimo, invariato rispetto a quello vigente dal 1981. Facendo un calcolo ed eliminando il tasso di inflazione, rispetto alle cifre fissate nel 1933, il prezzo risulta addirittura diminuito. Si tratta, in altre parole, di un canone irrisorio.

Ribadiamo che la scelta di mantenere basso il canone dell'acqua per uso irriguo rappresenta sicuramente un modo utile per aiutare un settore in crisi; un modo che noi abbiamo apprezzato e continuiamo ad apprezzare. Tuttavia, non possiamo non rilevare che il canone in questione, oltre ad essere irrisorio, è squilibrato rispetto agli altri e non tiene conto dell'impostazione complessiva dell'intera legge: cioè che l'acqua costa. Bisogna inoltre considerare che il prelievo

d'acqua in agricoltura normalmente – come giustamente ci ricorda spesso il collega Rinaldi – è limitato al periodo primaverile ed estivo, mentre il canone previsto si riferisce all'interno anno. Anche per questo, esso ha un carattere medio assolutamente troppo basso.

Per l'acqua destinata al consumo umano non proponiamo un prezzo sostanzialmente troppo diverso da quello fissato, mentre per l'uso industriale abbiamo sempre cercato – pur non discostandoci troppo neanche in questo caso dalla cifra fissata – di individuare prezzi che comunque non vadano al di sotto di una certa cifra. Proponiamo, invece, un prezzo molto diverso da quello previsto per l'acqua destinata alla pescicoltura. Dell'argomento abbiamo già parlato in sede referente ed in Comitato ristretto: il prezzo di 500 mila lire è davvero troppo basso e l'applicazione del canone unico (con riferimento a questo tipo di uso) non considera la necessaria proporzione che deve esistere con gli altri canoni.

Se la Commissione lo ritiene, possiamo mettere a disposizione una tabella contenente una proiezione proporzionale del costo dell'acqua al metro cubo e della sua variazione rispetto alle tariffe attuali. Per quantoPer quanto riguarda l'uso irriguo, attualmente il costo è di 0,020 lire al metro cubo che diventerebbero 0,022 e per quanto riguarda il consumo umano il costo passerebbe da 0,040 ad 1,050: da ciò di evince che, rispetto alla priorità dell'uso potabile di questa legge, l'unica tariffa che moltiplicherebbe di 20 volte è quella per il consumo umano.

Per quanto riguarda l'uso industriale con restituzione abbiamo circa la stessa cifra attuale e proposta ed anche senza restituzione la cifra è più o meno la stessa; per l'uso della pescicoltura andremmo addirittura indietro (0,178 lire al metro cubo contro le 0,158 proposte) e così via. Invece di pervenire ad un uso più equilibrato e coerente e, conseguentemente, ad un costo proporzionato anche al valore dei diversi usi, andremmo a mantenere, se non a peggiorare, la situazione esistente.

In questo senso l'articolo 13 non era affatto un articolo più semplice; insisto dunque sulla richiesta di un parere di merito al Governo sui vari usi e chiedo la votazione per parti separate, uso per uso, dell'emendamento 13.2. In un primo momento avevamo appoggiato la scelta di stralciare questo articolo, che in larga parte è normato, seppur con valore di legge parzialmente differente, con il decreto legislativo; nella misura in cui interveniamo in questa legge è bene tuttavia tenere presente che occorre darsi un obiettivo di razionalità e di equilibrio nella definizione degli importi dei canoni per i vari usi.

LUIGI RINALDI. La questione posta dal collega Calzolaio non mi trova ovviamente né consenziente né convinto, perché a me risulta che negli ultimi anni vi siano stati numerosissimi ritocchi, anche consistenti, alle tariffe relative alle concessioni governative per le acque ad uso irriguo. Evidentemente il collega ha dei dati diversi dai miei, ma se nella legge delega si è previsto di contenere, dopo i numerosi aumenti che si sono verificati dal 1992 in poi, l'incremento nel limite del 10 per cento rispetto agli altri usi per i quali è previsto il limite del 30 per cento, ci sarà pure una ragione. Quest'ultima non può essere di ordine settoriale, ma è una ragione di politica economica; è una scelta che questo Governo ha fatto, che risponde all'esigenza di sostenere un settore, come quello dell'agricoltura, che deve la maggior parte della sua produzione all'irrigazione e che non può essere disattesa qui, non si capisce bene alla luce di quali criteri di perequazione. Un conto infatti è fare la perequazione ed un altro è farla per raggiungere certi obiettivi.

È vero che l'agricoltura, se deve morire morirà e, se deve superare le difficoltà, le supererà nonostante la perequazione dei canoni ma, permettetemi, questo è un brutto segnale che non è decisamente incoraggiante. Vi invito quindi a desistere dal richiedere questi aggiornamenti, che sono stati fatti con il

decreto legislativo in attuazione della delega; ritengo forse più giusto non approvare l'articolo 13 visto che è stato attuato un decreto legislativo in applicazione della legge delega. È infatti preferibile un decreto legislativo rispetto ad una norma corretta con criteri che stanno al di fuori della logica politica che ha ispirato il Governo nel dare precise indicazioni in ordine a questo problema.

So che il collega Calzolaio è sensibile al problema irriguo ed agricolo, e quindi lo prego di riflettere in ordine a questa richiesta perché, se essa dovesse essere assecondata, quasi certamente il risultato sarebbe diverso, non solo da quanto serve ma dalla sua stessa volontà, che non è certo quella di arrecare danno all'agricoltura né di punire chi aspira a renderla moderna e competitiva.

ROSA FILIPPINI. A mio avviso, fissare per legge norme di questo tipo è un errore; bisognerebbe identificare meccanismi di aggiornamento delle cifre in modo da non doverle modificare ogni volta per legge. Il punto è che interveniamo dopo quattro anni di discussione ed a seguito di una legge delega, che è intervenuta nel frattempo, e di un decreto legislativo che è già stato approvato con queste cifre.

Sono sensibile a molte argomentazioni addotte dal collega Calzolaio, però, mi si permetta, non sono in grado di giudicare e, nella miaveste di legislatore, rispetto ad aggiornamenti di cifre e calcoli di questo tipo non posso che rimettermi al Governo; poiché quest'ultimo ha emanato un decreto legislativo pochi giorni fa, a questo punto non so più cosa fare perché non posso basarmi su una discussione in Commissione nella quale il relatore assicura un certo tipo di cose, il Governo ne afferma altre ed i collegi altre ancora.

Ricordo che siamo stati a favore della reintroduzione di questo articolo per un motivo molto preciso e cioè che la legge delega prevedeva una finalizzazione che non era coerente con lo spirito di questa riforma. Allora, per reintrodurre la finalizzazione che avevamo previsto fin dall'inizio (quella, cioè, del risparmio idrico, della protezione e così via) non abbiamo potuto fare altro che riprendere questo articolo nel suo insieme. Non dimentichiamo la genesi delle cose!

Ricordo anche che la legge n. 183 approvata nel 1989 è stata da noi modificata con altro provvedimento dopo appena un anno in relazione ad alcuni aspetti che non andavano bene. Anche per quanto riguarda il provvedimento al nostro esame, se pretendiamo la perfezione assoluta aspetteremo dieci anni e non la vareremo mai; probabilmente questa legislatura finirà in tempi brevi ed all'esordio della prossima avremo la possibilità di modificare gli aspetti che si saranno rivelati inattuali ed inefficaci.

ACHILLE CUTRERA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. In relazione alle osservazioni dei colleghi credo sia giusto ricordare che il Governo aveva assunto un impegno nel corso del recente esame dello schema di decreto relativo ai canoni per le risorse idriche, in cui il Governo aveva richiesto alla Commissione l'espressione di un parere favorevole , rimettendosi nel contempo alla Commissione per ogni opportuna modifica che essa avesse voluto inserire nell'ambito di questo provvedimento e in particolare all'articolo 13 del testo in esame.

Ritengo quindi che da questo punto di vista il Governo debba riconfermare quell'impegno, anche per ragioni di giusta correttezza nel rapporto parlamentare, e pertanto si rimette alla Commissione ed al testo dell'articolo 13 formulato in sede referente. Tuttavia il Governo non può operare alcuna modifica rispetto alle indicazioni emanate recentemente, perché non vuole e non può contraddire le indicazioni date in sede di decreto delegato.

Specificato questo aspetto sul piano dei contenuti e dei rapporti, anche a noi risultano i dati circa l'assoluta inadeguatezza dei canoni, ma non soltanto nel campo dell'agricoltura, bensì anche per quanto riguarda le altre utilizzazioni. Tali diversità si pongono in termini che, pro-

babilmente, portano ad una revisione, tuttavia appare giusta l'osservazione della collega Filippini, la quale ha affermato che l'aggiornamento dei canoni dovrà rientrare in una sorta di meccanismo affidato a strumenti diversi.

Concludendo, il Governo si rimette alla Commissione sull'articolo 13, non formula alcuna osservazione innovativa rispetto a quanto fin qui da esso operato e considera l'emendamento dell'onorevole Calzolaio fondato dal punto di vista del merito. Dati acquisiti di recente e che vorremmo mettere a disposizione della Commissione dimostrano, infatti, come talune tariffe siano inferiori agli oneri del 1933.

GIANCARLO GALLI, *Relatore*. Sono favorevole al mantenimento delle cifre qui indicate, che rappresentano la trasposizione, sia pure attraverso la ristrutturazione del sistema del canone, di quanto previsto nel decreto legislativo.

L'importanza di questo articolo sta nella ristrutturazione del canone e nella sua finalizzazione: se non si approva questo meccanismo, è chiaro che la legge presenterà lacune strutturali. Il decreto legislativo, infatti, finalizza ai sensi della legge n. 498 del 1992 solo le maggiorazioni dei canoni, ossia il 10 ed il 30 per cento, non l'intero canone.

Ritengo, inoltre, che non abbia senso da parte nostra modificare la legge delega quando è già stato approvato il decreto legislativo, quindi proporrei di accantonare i commi 7, 8, 9 e 10 dell'articolo 13, in modo che le previsioni relative alle abrogazioni siano inserite, in modo organico, nell'articolo 31.

VALERIO CALZOLAIO. Sulla base delle osservazioni che sono state fatte, mi dichiaro disponibile a ritirare gli emendamenti 13.5 e 13.6 e larga parte dell'emendamento 13.2, manifestando però la forte insoddisfazione del gruppo del PDS in merito a questo articolo ed al modo in cui è stata condotta la discussione delle relative norme. Insisto, invece, perché vengano poste in votazione le lettere *e)* e *g)* dell'emendamento 13.2, considerata la posizione favorevole espressa dal relatore sul punto *g)*. Il contenuto della lettera e) è strettamente collegato a quello della lettera *g)*, per cui ritengo che entrambe possano essere approvate, sopprimendo però il seguente periodo finale: « L'importo del canone non può essere inferiore a lire 250 mila », perché contraddittorio rispetto al testo dell'articolo.

ORESTE ROSSI. Ritengo che sia necessario un chiarimento, non si comprende, infatti, che cosa voglia dire « acque ad uso igienico ». Come si fa, in pratica, a sapere se all'interno di una casa privata l'acqua venga utilizzata per usi igienici o per altri scopi ?

PRESIDENTE. Non si fa riferimento, evidentemente, alle case private, ma ad impianti sportivi o ad altri tipi di strutture. Vi sono industrie, per esempio, che utilizzano l'acqua soltanto per i servizi igienici, per cui in questo caso si ha una valutazione di tipo diverso rispetto all'impiego dell'acqua per le attività produttive. È questo lo spirito della norma.

GIANCARLO GALLI, *Relatore*. In merito alle osservazioni del collega Calzolaio, dichiaro di mantenere il mio parere negativo sulla lettera *e)* dell'emendamento 13.2 e, invece, positivo sulla lettera *g)*.

PIERO MARIO ANGELINI. Tornando alle osservazioni dell'onorevole Rossi, vorrei comprendere se quella dell'uso igienico sia una tipologia esistente oppure un'invenzione.

VALERIO CALZOLAIO. Nella tipologia proposta dall'articolo 13 nel testo attuale, si utilizzano gli stessi termini del testo unico del 1933, senza nemmeno aggiornarli rispetto alle modifiche che sono intervenute anche nelle norme, nei decenni successivi. Questo sarà uno dei punti che creerà problemi nell'applicazione dell'articolo.

Poiché il relatore ha confermato il suo parere difforme sulle lettere *e)* e *g)*

dell'emendamento 13.2, ne chiedo la votazione per parti separate.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la lettera e) dell'emendamento Calzolaio 13.2, non accettata dal relatore né dal Governo.

(È *respinta*).

Pongo in votazione la lettera *g)* dell'emendamento Calzolaio 13.2, accettata dal relatore e dal Governo.

(È *approvata*).

Poiché i presentatori dell'emendamento Ronchi e Mattioli 13.3 non sono presenti, si intende che vi abbiano rinunciato.

RAMON MANTOVANI. Lo faccio mio, signor presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È *respinto*).

Passiamo all'emendamento Ronchi e Mattioli 13.4, accettato dal relatore e dal Governo.

VALERIO CALZOLAIO. Poiché i colleghi Ronchi e Mattioli non sono presenti, dichiaro di fare mio tale emendamento.

RAMON MANTOVANI. Sottoscrivo a mio volta l'emendamento 13.4.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È *approvato*).

Passiamo all'emendamento Ronchi e Mattioli 13.7, accettato dal relatore e dal Governo.

RAMON MANTOVANI. Poiché i colleghi Ronchi e Mattioli non sono presenti, dichiaro di fare mio tale emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È *approvato*).

Passiamo all'emendamento Rinaldi 13.8.

GIANCARLO GALLI, *Relatore*. Propongo di accantonare i commi 7, 8, 9 e 10 dell'articolo 13 per riferirli al successivo articolo 31, concernente l'abrogazione di norme.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito l'accoglimento della proposta del relatore di accantonare i commi 7, 8, 9 e 10 dell'articolo 13, per inserirli in altra parte dell'articolato.

(Così rimane stabilito).

Risulta pertanto accantonato anche l'emendamento Rinaldi 13.8.

VALERIO CALZOLAIO. Preannuncio il voto contrario del gruppo del PDS sull'articolo 13 del testo unificato così come modificato, perché si attesta su formulazioni del passato, poco aggiornate.

RAMON MANTOVANI. Anch'io preannuncio, a nome del gruppo di rifondazione comunista, voto contrario sull'articolo 13 e mi associo alle considerazioni del collega Calzolaio.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione del testo unificato è rinviato alla seduta di domani, mercoledì 4 agosto, al termine della riunione in sede referente convocata per le 9,15.

La seduta termina alle 0,25 di mercoledì 4 agosto 1993.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il 6 agosto 1993.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

A L L E G A T O 1

Articolo 11.

(Dotazioni dei soggetti gestori dei servizi idrici).

1. Le opere, gli impianti e le canalizzazioni relativi ai servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *f)*, di proprietà degli enti locali o affidati in dotazione o in esercizio ad aziende speciali e a consorzi, sono dati in concessione al nuovo soggetto gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri, a richiesta, nei termini previsti dal disciplinare o dallo statuto.

2. Le immobilizzazioni, le attività e le passività relative ai servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *f)*, ivi compresi gli oneri relativi all'ammortamento dei mutui, sono trasferite al nuovo soggetto gestore del servzio idrico integrato anche interamente, in conformità a specifica previsione del disciplinare o dello statuto.

3. Le regioni e, compatibilmente con le attribuzioni previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano disciplinano forme e modalità per il trasferimento ai nuovi gestori del servizio idrico integrato del personale appartenente alle amministrazioni comunali, dei consorzi, delle aziende speciali e di altri enti pubblici, già adibito ai medesimi servizi alla data del 31 dicembre 1992.

4. Il soggetto gestore del servizio idrico integrato, previo consenso della provincia e del comune già titolare, può gestire altri servizi pubblici, oltre a quello idrico, ma con questo compatibili, anche se non estesi all'intero àmbito territoriale ottimale.

5. Il servizio elettrico finora gestito, ai sensi dell'articolo 4, numero 5), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, da aziende esercenti anche servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *f)*, può essere trasferito, su autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo consenso del comune titolare della concessione di esercizio elettrico, al soggetto gestore del servizio idrico integrato, ove questo intenda continuare a gestire, mediante l'azienda consortile, l'esercizio promiscuo.

Articolo 12.

(Tariffa del servizio idrico).

1. Il corrispettivo per la prestazione dei servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *f)*, è costituito dalla tariffa. Tale tariffa è

determinata in modo da assicurare la copertura integrale dei costi, ivi compresi gli oneri degli ammortamenti, un'equa remunerazione del capitale investito ed i costi di gestione delle aree di salvaguardia, tenendo anche conto della qualità del servizio.

2. La determinazione della tariffa è effettuata dal consorzio sulla base e nel rispetto delle metodologie e dei parametri stabiliti dal Comitato interministeriale dei prezzi, integrato dal Ministro dell'ambiente, sentite le Autorità di bacino di rilievo nazionale.

3. Con l'osservanza dei medesimi criteri di cui ai commi 1 e 2, sono stabilite le tariffe per i servizi acquedottistici.

4. La tariffa è applicata dai soggetti gestori, nel rispetto del disciplinare e dello statuto conseguente ai modelli organizzativi di cui all'articolo 7, ovvero di cui all'articolo 21. Nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni per i consumi domestici essenziali, mentre a fini di equa redistribuzione sono ammesse maggiorazioni per le residenze secondarie e per gli impianti ricettivi stagionali.

5. L'eventuale modulazione delle risorse tra i comuni tiene conto degli investimenti effettuati dai comuni medesimi che risultino utili ai fini della organizzazione del servizio idrico integrato.

6. La tariffa è dovuta per intero dagli utenti dal servizio di pubblica fognatura anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. I proventi della tariffa di cui al presente comma affluiscono in un fondo vincolato e sono destinati esclusivamente alla realizzazione e gestione delle opere e degli impianti centralizzati di depurazione.

7. Il volume dell'acqua scaricata è determinato in misura pari al volume di acqua fornita, prelevata o comunque accumulata. Per le utenze industriali la tariffa è determinata sulla base della qualità e quantità delle acque reflue scaricate in fognatura. I titolari di scarichi idrici, che si approvvigionano in tutto o in parte di acqua da fonti diverse dal pubblico acquedotto, denunciano al soggetto gestore del servizio idrico il quantitativo prelevato nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa per la tutela delle acque dall'inquinamento. È fatta salva la possibilità di determinare una diversa tariffa per le utenze che provvedono direttamente alla depurazione.

8. Qualora i servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *f)*, siano gestiti separatamente, per effetto di particolari convenzioni e concessioni, la relativa tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio di acquedotto il quale provvede al successivo riparto entro trenta giorni dalla riscossione. Con apposita convenzione, sottoposta al controllo della regione, sono definiti i rapporti tra i diversi gestori per il riparto delle spese di riscossione.

9. Ciascun ente locale ha facoltà di realizzare le opere necessarie per provvedere all'adeguamento del servizio idrico in relazione ai piani urbanistici, previa convenzione con il soggetto gestore dei servizi medesimi, al quale le opere sono affidate in gestione.

Articolo 13.

(Canoni per le utenze di acqua demaniale).

1. Ferme restando le esenzioni attualmente vigenti, dal 1o gennaio 1994 i canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica, previsti dall'articolo 35 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, costituiscono il corrispettivo per gli usi delle acque prelevate e sono così stabiliti:

a) per ogni modulo di acqua ad uso di irrigazione, lire 70.400 ridotte alla metà se le colature ed i residui di acqua sono restituiti anche in falda;

b) per ogni ettaro, per irrigazione di terreni con derivazione non suscettibile di essere fatta a bocca tassata, lire 640;

c) per ogni modulo di acqua assentito per il consumo umano, lire 3 milioni;

d) per ogni modulo di acqua assentito ad uso industriale, lire 22 milioni, assumendosi ogni modulo pari a tre milioni di metri cubi annui. Il canone è ridotto del 50 per cento se il concessionario restituisce le colature ed i residui di acqua con le medesime caratteristiche quantitative oppure per i cicli produttivi ad elevata utilizzazione di acqua individuati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente. Le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 12 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e successive modificazioni, non si applicano limitatamente al canone di cui alla presente lettera;

e) per ogni modulo di acqua per la pescicoltura, l'irrigazione di attrezzature sportive e di aree destinate a verde pubblico, lire 500.000;

f) a decorrere dal 1° gennaio 1994, per ogni *kilovatt* di potenza nominale concessa o riconosciuta, il canone annuo relativo alle utenze di acqua pubblica di cui all'articolo 10, primo comma, lettera *e)*, del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, e successive modificazioni, è fissato in lire 20.467. A far tempo dalla medesima data è conseguentemente abrogato l'articolo 32 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e non si applicano, limitatamente al canone di cui alla presente lettera, le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 12 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e successive modificazioni.

2. Gli importi dei canoni di cui al comma 1 non possono essere inferiori a lire 500.000 per derivazioni per il consumo umano, a lire 3 milioni per derivazioni per uso industriale.

3. È abrogato il comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, nonché il comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 281 del 1970.

4. È istituito un fondo speciale per il finanziamento degli interventi relativi al risparmio idrico e al riuso delle acque reflue, nonché alle finalità di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, nel quale sono versati i proventi dei canoni di cui al comma 1. Le somme sono ripartite con le procedure di cui alla medesima legge n. 183 del 1989.

5. A far data dal 1° gennaio 1994, in sostituzione dell'imposta prevista dal comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 281 del ...., le regioni possono istituire un'addizionale fino al 10 per cento dell'ammontare dei canoni di cui al comma 1.

6. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di applicazione del presente articolo.

7. Alla lettera *a)* del comma 1, dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, sono soppresse le parole da: « disciplinare » fino alle parole: « delle acque ».

8. Alla lettera *a)* del comma 1, dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, sono soppresse le parole da: « il 10 per cento » fino alle parole: « irrigui e ».

9. Alla lettera *a)* del comma 1, dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, sono soppresse le parole: « per tutti gli altri casi ».

10. Al comma 2 dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, sono soppresse le parole da: « le maggiori risorse » sino alle parole: « delle sostanze disperse ».

A L L E G A T O 2

Sopprimere il comma 1.

11. 1.

Il Governo.

Al comma 1, sopprimere le parole a richiesta.

11. 2.

Calzolaio, Enrico Testa, Bargone, Camoirano Andriollo, Cioni, Lorenzetti Pasquale, Melilla, Zagatti.

Al comma 2, sopprimere in fine le seguenti parole anche interamente, in conformità a specifica previsione del disciplinare o dello statuto.

11. 3.

Il Governo.

Al comma 2, sopprimere le parole anche interamente.

11. 4.

Calzolaio, Enrico Testa, Bargone, Camoirano Andriollo, Cioni, Lorenzetti Pasquale, Melilla, Zagatti.

Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: Le regioni e le province autonome provvedono con legge al trasferimento del personale ai nuovi gestori del servizio idrico integrato che avviene nella posizione giuridica rivestita dal personale stesso presso l'ente di provenienza. Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici e di aziende municipalizzate o consortili a società private che esercitano le medesime funzioni, si applica la disciplina del trasferimento di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile.

11. 5.

Sostituire l'articolo 12 con il seguente:

ART. 12.

(Tariffe e canoni dei servizi idrici).

1. In materia di servizi idrici, come definiti dall'articolo 4, lettera *f)* il Comitato interministeriale dei prezzi, integrato dal Ministro dell'ambiente, sentite le autorità di bacino di rilievo nazionale, determina le tariffe relative ai servizi medesimi sulla base di criteri di economicità, di efficienza, di efficacia delle prestazioni dei costi di gestione e della qualità del servizio; determina altresì le variazioni e modifiche di tariffe previste dai commi successivi e stabilisce le condizioni tecniche di applicabilità.

2. Le tariffe sono uniche, nazionali, per ciascun uso. Analogamente si provvede per la determinazione di canoni e tariffe per i servizi acquedottistici relativi ai sistemi di cui all'articolo 17, comma 4. La tariffa è adeguata ogni biennio dal CIP, tenuto conto delle informazioni aggiuntive relative ai consumi agricoli, industriali e civili.

3. La tariffa è ridotta del 50 per cento per la quota di utilizzo idrico corrispondente ai consumi essenziali ed è maggiorata dal 50 al 100 per cento per gli immobili adibiti a residenza secondaria, a disposizione del proprietario, e per gli impianti ricettivi stagionali.

4. Le tariffe ridotte si applicano ai consumi idrici annuali normali di pensionati e disabili, nonché alle persone con reddito realizzato nell'anno precedente, non superiore a 16 milioni di lire. Superato il tetto del consumo idrico annuo normale, la disposizione di questo comma non è applicabile.

5. La quota delle tariffe ridotte imputabili al servizio di fognatura e/o di depurazione sono riversate dagli enti gestori alla regione in un apposito fondo istituito per le attività di tutela dall'inquinamento delle acque e del suolo.

6. Per le utenze industriali, del terziario e agricole il canone è determinato in relazione ai consumi di acqua inerenti ciascun processo produttivo di beni e servizi, valutato sulla base del costo acqua per unità di prodotto o servizio e alla qualità delle acque reflue di scarico in fongatura. Fino all'introduzione di appositi contatori dei prelievi e degli scarichi il canone è dovuto forfettariamente salvo il maggior importo proporzionalmente dovuto a saldo per effetto di attività eccedenti i valori *standard*. I titolari di scarichi idrici, che si approvvigionano in tutto o in parte di acqua da fonti diverse dal pubblico acquedotto, denunciano al soggetto gestore del servizio idrico il quantitativo prelevato nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa per la tutela delle acque dallinquinamento. È fatto salvo un diverso canone per le utenze che provvedono direttamente alla depurazione.

7. Qualora i servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *f)*, siano gestiti separatamente, per effetto di particolari convensioni e concessioni, la relativa tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio di acquedotto il quale provvede al successivo riparto entro trenta giorni dalla riscossione. Con apposita convenzione, sottoposta

al controllo della regione, sono definiti i rapporti tra i diversi gestori per il riparto delle spese di riscossione.

8. Ciascun ente locale ha facoltà di realizzare le opere necessarie per provvedere all'adeguamento del servizio idrico in relazione ai piani urbanistici. È ridefinita la convenzione con il soggetto gestore dei servizi medesimi, al quale le opere sono affidate in gestione.

12. 1.

Ramon Mantovani, Tripodi, Speranza.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Il corrispettivo per la prestazione del servizio idrico è costituito dalla tariffa. Questa è determinata dal consorzio secondo i criteri di cui all'articolo 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, riferiti a piano finanziario presentato al consorzio dal gestore del servizio nonché sulla base e nel rispetto delle metodologie e dei parametri stabiliti dal Comitato interministeriale prezzi, integrato dal Ministro dell'ambiente, sentite le autorità di bacino.

2. Il consorzio, prima di procedere alla stipulazione della convenzione con l'ente gestore, invia al comitato provinciale prezzi il piano finanziario con la determinazione della tariffa. Il comitato provinciale prezzi, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione, verifica la tariffa determinata dal consorzio con riferimento ai criteri e ai parametri di cui al comma 1. Nel caso in cui entro tale termine non pervengano al consorzio osservazioni da parte del comitato provinciale prezzi, il consorzio procede alla stipulazione della convenzione con l'ente gestore riportando nella stessa la determinazione della tariffa. Tale tariffa è adeguata ogni anno dal soggetto gestore del servizio in presenza di fattori inflattivi secondo quanto stabilito nella convenzione. Il consorzio o il comitato provinciale prezzi possono chiedere all'ente gestore un nuovo piano finanziario per la rideterminazione delle tariffe ove venga proposto o richiesto un miglioramento della qualità del servizio.

12. 2.

Il Governo.

Al comma 1, sostituire le parole da ivi compresi *fino a* gestione *con le seguenti* ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico e finanziario, l'equa remunerazione del capitale investito, i costi.

12. 14.

Il Relatore.

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Tale tariffa è determinata in modo da assicurare la qualità del servizio, la copertura dei costi, ivi compresi gli oneri degli ammortamenti e la

gestione delle aree di salvaguardia, tenendo conto della natura pubblica del servizio stesso, nel rispetto delle tariffe di riferimento di cui all'articolo 28.

12. 3.

Ronchi, Mattioli.

Al comma 1, sostituire le parole da la copertura integrale... qualità del servizio *con le seguenti* l'evoluzione tecnologica e gestionale mirata al miglioramento della produttività del servizio e della sua qualità.

12. 4.

Ramon Mantovani, Tripodi, Speranza.

Al comma 1, sopprimere la parola anche.

12. 20.

Il Relatore.

Al comma 2, dopo le parole di rilievo nazionale *aggiungere le seguenti* e le regioni e le province autonome.

12. 5.

Calzolaio, Enrico Testa, Bargone, Camoirano Andriollo, Cioni, Lorenzetti Pasquale, Melilla, Zagatti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La tariffa è determinata sulla base dell'analisi dei costi necessari alla produzione del servizio con esclusione dei costi non direttamente imputabili al servizio salvo quelli relativi alla gestione delle aree di salvaguardia. La tariffa contiene un incentivo al miglioramento della qualità del servizio e non può essere indicizzata.

12. 6.

Ramon Mantovani, Tripodi, Speranza.

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole Le organizzazioni rappresentative degli utenti sono legittimamente a formulare osservazioni e proposte.

12. 7.

Rizzi.

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni per i consumi domestici essenziali di pensionati, disabili ed indigenti secondo scaglioni di reddito stabiliti dalla regione; per l'equa redistribuzione

dei costi sono ammesse maggiorazioni di tariffa per le residenze secondarie e per gli impianti ricettivi stagionali.

12. 15.

Il Relatore.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole nonché sulla base del piano finanziario di cui all'articolo 7, comma 6.

12. 17.

Il Relatore.

Sopprimere il comma 5.

12. 8.

Ramon Mantovani, Tripodi, Speranza.

Sopprimere il comma 6.

12. 9.

Rizzi.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. I proventi delle tariffe, dovute per intero e comunque da tutti gli utenti del servizio di pubblica fognatura, nel caso in cui tali fognature siano sprovviste di adeguati impianti di depurazione, affluiscono in un fondo vincolato e sono destinati esclusivamente alla realizzazione, alle modifiche e miglioramenti oltre alla gestione di tali impianti.

12. 10.

Ronchi, Mattioli.

Al comma 6, dopo la parola fondo *aggiungere la seguente:* regionale.

12. 11.

Ramon Mantovani, Tripodi, Speranza.

Al comma 6, dopo le parole impianti centralizzati di depurazione *aggiungere le seguenti* , nonché alla riattivazione degli stessi.

12. 12.

Rizzi.

Al comma 7, aggiungere in fine le parole e scarichino in pubblica fognatura.

12. 13.

Rizzi.

Al comma 1, dopo le parole utenze di acqua pubblica *aggiungere le seguenti* siano esse concessioni o licenze per l'attingimento annuali.

13. 1.

Calzolaio, Enrico Testa, Bergone, Camoirano, Cioni, Lorenzetti, Melilla, Zagatti.

Al comma 1, sostituire le lettere a), b), c), d), e), f) *con le seguenti:*

a) per ogni modulo di acqua ad uso agricolo-irriguo, ivi compresi l'irrigazione di attrezzature sportive, di aree destinate a verde pubblico, di vivai, di serre ed impianti similari nonché l'irrigazione, lire 1.000.000. L'importo del canone non può essere inferiore a lire 150.000;

b) per ogni ettaro di terreno, irrigato mediante derivazione di acqua non suscettibile di esere fatta a bocca tassata, lire 10.000. L'importo del canone non può esere inferiore a lire 150.000;

c) per ogni modulo di acqua, assentita per uso potabile-acquedottistico (e per consumo umano), lire 3.000.000. L'importo del canone non può esere inferiore a lire 500.000;

d) per ogni modulo di acqua assentita ad uso industriale, concernente esclusivamente l'utilizzo dell'acqua connesso al funzionamento degli impianti di produzione e di conservazione dei prodotti nonché l'alimentazione di impianti di neve artificiale (e di condizionamento), lire 22.000.000. Il canone è ridotto del 50 per cento qualora le colature ed i residui di acqua vengano restituiti in quantità pari almeno alla metà dell'acqua derivata e con le medesime caratteristiche qualitative. L'importo del canone non può essere inferiore a lire 500.000. È abrogato conseguentemente il comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331. Le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 12 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 165 e successive modificazioni, non si applicano limitatamente al canone di cui alla presente lettera;

e) per ogni modulo di acqua ad uso pescicoltura ed ad uso zootecnico, lire 1.500.000. L'importo del canone non può essere inferiore a lire 250.000;

f) per ogni *kilowatt* di potenza nominale concessa o riconosciuta lire 20.000. È conseguentemente abrogato l'articolo 32 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 e non si applicano, limitatamente al canone di cui alla presente lettera, le disposizioni di cui al comma 5

dell'articolo 12 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90 convertito con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e successive modificazioni;

g) per ogni modulo di acqua ad uso igienico ed assimilati, concernente l'utilizzo dell'acqua per servizi igienici e servizi antincendio, ivi compreso quello relativo ad impianti sportivi, industrie e strutture varie qualora la richiesta di concessione riguardi solo tale utilizzo, per impianti di autolavaggio e lavaggio strade e comunque per tutti gli usi non contemplati alle precedenti lettere, lire 1.500.000. *L'importo del canone non può essere inferiore a lire* 250.000.

13. 2.

Calzolaio, Enrico Testa, Ronchi, Mattioli, Bergone, Camoirano, Cioni, Lorenzetti, Melilla, Zagatti.

Al comma 1, lettera d), *sostituire le parole* 22 milioni *con le seguenti* 30 milioni.

13. 3.

Ronchi, Mattioli.

Al comma 1, lettera d), *sostituire il penultimo periodo con il seguente:*

Il canone è ridotto del 50 per cento se il concessionario attua un riuso delle acque a ciclo chiuso reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo o se restituisce le acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate.

13. 4.

Ronchi, Mattioli.

Sopprimere il comma 2.

13. 5.

Calzolaio, Enrico Testa, Bargone, Camoirano, Cioni, Lorenzetti, Melilla, Zagatti.

Al comma 3, dopo le parole sono destinate al finanziamento *aggiungere le seguenti* di interventi finalizzati alla protezione, al risanamento ed al migliore utilizzo della risorsa idrica ed in particolare.

13. 6.

Calzolaio, Enrico Testa, Bargone, Camoirano, Cioni, Lorenzetti, Melilla, Zagatti.

Al comma 6 aggiungere in fine le seguenti parole: e quelle dell'aggiornamento triennale dei canoni tenendo conto dei tassi di inflazione e delle finalità della presente legge.

13. 7.

Ronchi, Mattioli.

Sopprimere il comma 8 e, conseguentemente, il comma 9.

13. 8.

Rinaldi.